



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Criteria di distribuzione degli affari tra le sezioni penali e di formazione dei ruoli

Corti di Assise:

- 1) Prima Assise: Attività sospesa (“congelata”) con decreto del 03/10/2009;
Attivata con decreto del 4/09/2014: Tratta tutti i processi di competenza della Corte di Assise
- 2) Seconda Assise: Attività sospesa (“congelata”) con decreto del 27 settembre 2003.
- 3) Terza Assise: Attività sospesa (“congelata”) con decreto del 20 ottobre 2001.
- 4) Quarta Assise: Tratta tutti i processi di competenza della Corte di Assise

Sezioni ordinarie:

1. REATI

a) Prima sezione penale

- delitti previsti dagli artt.241-313 c.p. ad eccezione di quelli di competenza della Corte di Assise;
- delitti contro l’incolumità pubblica (artt.422-452 c.p.) ;
- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) ;
- delitti previsti dagli artt. 640, 640 bis c.p.;
- delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) ;
- delitti previsti dall’art. 589 c.p. assegnati, con il sistema GIADA2, in ragione di un fascicolo, a rotazione casuale, per ciascun giudice di ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali;
- delitti previsti dagli artt 2621, 2628, 2629, 2637 cod.civ., nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- delitti previsti dagli artt. 216, 223, 234 R.D. 16.03.1942 n.267 in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- violazione alle norme del codice della navigazione;
- procedimenti relativi alle impugnazioni avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre gennaio – marzo dell’anno;
- delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 c.p.) limitatamente a quelli da trattare con rito monocratico ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
- reati contravvenzionali previsti dal codice penale;
- reati associativi di cui agli artt. 416, 416 bis e 416 ter c.p.

b) Seconda sezione penale

- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt.385-391 c.p.);
- delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni(artt. 392-401 c.p.) ;
- delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.);
- delitti contro il matrimonio (artt. 556-563 c.p.);
- delitti contro la morale familiare (artt. 564-565 c.p.);
- delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569 c.p.) ;
- delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570-574 c.p.)
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt.575-593 c.p.) ad esclusione del tentato omicidio e delle lesioni personali gravissime;
- delitti previsti dall'art. 589 c.p. assegnati, con il sistema GIADA2, in ragione di un fascicolo, a rotazione casuale, per ciascun giudice di ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali;
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.);
- delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione;
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
- delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quinquies c.p.) ;
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis c.p.);
- delitti contro il patrimonio (art. 624-649 c.p.) da trattare con il rito collegiale ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
- delitti previsti dalla legge 20.6.1952 n. 645;
- delitti previsti dalla legge 22.5. 1978 n.194 (interruzione volontaria della gravidanza);
- procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre aprile – giugno dell'anno.

c) Terza sezione penale

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitto di tentato omicidio e delitto di lesioni personali gravissime;
- reati previsti dalle leggi finanziarie;
- reati in materia di contrabbando doganale;
- i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascun giudice/collegio, della III e IV sezione;
- reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascun giudice/collegio, della III e IV sezione;
- reati in materia di prostituzione;
- delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17;
- delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n.205;
- delitti previsti da disposizioni di legge diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti tabelle, puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni;
- delitti previsti dalle disposizioni antimafia e in materia di misure di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423; 31.5 1965 n. 575; 13.9.1982 n. 646; 7.8.1992 n.356) ;
- delitti previsti dall'art. 589 c.p. assegnati, con il sistema GIADA2, in ragione di un fascicolo, a rotazione casuale, per ciascun giudice di ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali;
- procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre luglio – settembre dell'anno;
- delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361-384 c.p.) .

d) Quarta sezione penale

- Tutti i procedimenti relativi a contravvenzioni non previsti dal codice penale ovvero i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (osservandosi per la determinazione della pena le

- disposizioni dell'art.4 c.p.p.), ad eccezione di quelli assegnati ad altra sezione in ragione del titolo del reato;
- delitti contro l'ordine pubblico (artt 414-421 c.p.);
 - i procedimenti relativi ai seguenti reati:
 - delitti previsti dall'art. 589 c.p. assegnati, con il sistema GIADA2, in ragione di un fascicolo, a rotazione casuale, per ciascun giudice di ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali;
 - delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra la II e la IV sezione;
 - rapina prevista dall'art.628 c.p.;
 - delitto previsto dall'art. 644 c.p.;
 - i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascun giudice/collegio, della III e IV sezione;
 - reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascun giudice/collegio, della III e IV sezione;
 - impiego di denaro o beni di provenienza illecita previsto dall'art. 648 ter c.p.;
 - delitti in materia di armi e munizioni e in materia di produzione ed uso di armi chimiche;
 - procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre ottobre – dicembre dell'anno.

e) Quinta sezione penale

Riesame ed Appelli delle misure cautelari personali relative agli affari dei Tribunali di Catania, Caltagirone, Modica, Ragusa e Siracusa.

Riesame ed Appelli delle misure cautelari reali relative agli affari dei Tribunali di Catania e Caltagirone.

f) Sez. Misure di Prevenzione competenza esclusiva

Procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

UDIENZE DI CONVALIDA E GIUDIZIO DIRETTISSIMO

- 1) A decorrere dal 11 giugno 2012 tutte le udienze di convalida, a seguito di arresto in flagranza, sono celebrate presso la sede centrale di questo Tribunale, in base ad una turnazione settimanale delle quattro sezioni dibattimentali secondo lo schema di rotazione seguente:
 - la 1^ settimana – I sezione penale;
 - la 2^ settimana – II sezione penale;
 - la 3^ settimana – III sezione penale;
 - la 4^ settimana – IV sezione penale;
- 2) i presidenti di ciascuna sezione organizzano il servizio con i giudici della sezione e comunicano alla Procura della Repubblica lo schema del turno, con l'indicazione del nominativo del magistrato e del suo numero di telefono cellulare;
- 3) il servizio di cancelleria, compresa l'assistenza all'udienza, è assicurato dal personale amministrativo addetto ad ogni singola sezione prevista per il turno, e l'aula è quella di pertinenza della sezione;
- 4) a seguito della convalida di arresto, il procedimento di competenza monocratica resta assegnato definitivamente alla sezione e al giudice che, secondo il turno, ha proceduto alla convalida, indipendentemente dalla competenza tabellare interna;
- 5) la convalida ed il giudizio direttissimo relativi ai procedimenti di competenza collegiale restano assegnati secondo la ordinaria competenza tabellare;

6) I procedimenti con rito direttissimo di competenza del Tribunale monocratico, non a seguito di convalida, vengono assegnati alle varie sezioni penali secondo l'attribuzione per materia prevista tabellarmente.

Per quanto concerne i giorni in cui non sono fissate udienze i processi saranno trattati secondo un turno tra i magistrati della sezione in ordine decrescente di anzianità.

2 - DISPOSIZIONI COMUNI

A) RIPARTIZIONE DEI PROCESSI CUMULATIVI CON ALMENO UN IMPUTATO SOTTOPOSTO ALLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA IN CARCERE O DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

sono assegnati, con il sistema GIADA, in ragione di un fascicolo a rotazione per ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali.

B) I PROCESSI PER IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 74 D.P.R. 309/1990

sono assegnati, con il sistema GIADA, in ragione di un fascicolo a rotazione per ciascuna delle quattro sezioni penali dibattimentali.

C) PROCEDIMENTI CONNESSI E/O CONCORSO DI REATI

Nei casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, alcuni dei quali appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e altri a quella del tribunale in composizione monocratica, l'attribuzione avviene in base all'art.33 quater c.p.p. , alla sezione che ha competenza tabellare per il reato collegiale.

Negli altri casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, l'attribuzione è fatta in base al reato contestato punibile con pena più grave, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti.

D) AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7 D.L. N.152 DEL 1991

Ciascuna sezione manterrà la competenza per i reati alla medesima attribuiti anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

E) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il riesame dei provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) è delegato al giudice penale che ha emesso il provvedimento di ammissione o di rigetto al patrocinio a spese dello stato.

3 - INCIDENTI DI ESECUZIONE

La sezione penale competente per la trattazione degli incidenti di esecuzione va individuata nella sezione che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo;

nell'ipotesi in cui, quest'ultimo sia stato emesso da un giudice di una delle soppresses sezioni distaccate, gli incidenti di esecuzione vanno attribuiti alle sezioni penali secondo l'attuale rispettiva competenza tabellare".

4 – RUOLI DI UDIENZA

Nella fissazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- a bis) ai delitti previsti dagli artt. 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del c.p.
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- g) processi nei confronti di magistrati (circolare del C.S.M. n° 5245/91/81);
- h) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i) tutti gli altri reati.

Nell'ambito delle singole categorie individuate, saranno celebrati per primi i processi relativi a reati commessi in epoca anteriore, ferma restando la regola della definizione dei processi con imputati in custodia cautelare, nel rispetto dei termini di fase. Tale criterio può essere suscettibile di integrazione nei casi in cui, in altri processi, si evidenzi che dalla loro ritardata trattazione possa derivare un grave pregiudizio per la formazione della prova o una irreversibile lesione del prevalente interesse della persona offesa; ipotesi, queste, che vanno individuate in base all'approfondito esame del singolo caso concreto oggetto di giudizio (ad esempio, fattispecie di tentato omicidio, incesto, ecc.).

Fermi restando i criteri di priorità assoluta sopra indicati, un congruo numero di processi remoti, seguendo l'anno di iscrizione, verrà fissato di volta in volta nei ruoli di ciascuna udienza, per la loro graduale definizione.

5 - UDIENZA FILTRO

Vengono previste due udienze mensili c.d. "filtro o di smistamento" con cadenza quindicinale ove fare di norma confluire tutti i processi di prima trattazione e ciò per consentire alle parti processuali di concordare la fissazione di altra udienza funzionale all'effettivo inizio della trattazione dibattimentale del processo. A tale regola fanno eccezione i processi trattati con rito direttissimo. Le udienze "filtro" vengono fissate come segue:

- Prima sezione penale: il secondo ed il quarto martedì di ciascun mese;
- Seconda sezione penale: il primo ed il terzo mercoledì di ciascun mese;
- Terza sezione penale: il primo ed il terzo lunedì di ciascun mese;
- Quarta sezione penale: il primo ed il terzo venerdì di ciascun mese

6 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI IN CASO DI MAGISTRATI IN STATO DI GRAVIDANZA - MATERNITÀ

Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 T.U. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

7 - FORMAZIONE DEI COLLEGI

Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato, salvo che si tratti di applicazioni disposte dai sensi dei par. 30 e 40 della Circolare sulle applicazioni e supplenze;

Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente;

Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato e uno supplente;

Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.